

Emanato con D.R. n. 291 del 31.01.2017

Pubblicato in albo informatico il 31.01.2017 – in vigore dal 15.02.2017

A cura del Servizio normazione – Area legale e generale

# **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

## **REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO E L'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE IN GIUDIZI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE, PROMOSSI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IN CONSEGUENZA DI FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O ALL'ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI ISTITUZIONALI.**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, la procedura per il rimborso e l'anticipazione sostenute in giudizi per responsabilità civile, amministrativa e penale, promossi nei confronti dei dipendenti in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali.

### **Art. 2 – Patrocinio legale**

1. Ai dipendenti a cui ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è riconosciuto il diritto a richiedere il rimborso o l'anticipazione delle spese legali, è altresì concessa la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La volontà di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura Distrettuale deve essere tempestivamente comunicata dall'interessato all'Ateneo, affinché questo possa inoltrare specifica istanza al difensore istituzionale.

### **Art. 3 – Istanza di anticipazione o rimborso**

1. I dipendenti che intendono avvalersi del diritto di richiedere l'anticipazione o il rimborso delle spese legali devono presentare apposita istanza al dirigente competente nel termine perentorio di venti giorni dall'instaurazione del procedimento o entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o comunque del provvedimento che conclude il giudizio.

2. Ai fini del comma precedente con l'espressione instaurazione del procedimento si intende la notifica dell'atto di citazione o dell'informazione di garanzia.

3. L'istanza deve necessariamente riportare copia degli atti del giudizio rilevanti ai fini della rimborsabilità o dell'anticipazione delle spese legali, nonché copia della parcella emessa dal difensore incaricato.

4. Per le ipotesi relative al rimborso delle spese legali, la parcella emessa dal difensore incaricato deve essere debitamente quietanzata.

5. L'Ateneo si riserva la facoltà di richiedere all'interessato ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la valutazione del caso.

#### **Art. 4 – Procedimento**

1. Il dirigente dell'area competente trasmette l'istanza di rimborso all'organo competente a valutare l'assenza di una eventuale responsabilità disciplinare per i fatti o atti oggetto del giudizio e di un conflitto di interesse con i fini dell'Ateneo. A seguito di una positiva valutazione, il medesimo dirigente provvede ad inoltrare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, competente per territorio, la richiesta di parere di congruità sugli importi liquidati in parcella.
2. Acquisito il parere di cui al comma precedente, la competenza a deliberare sull'istanza di rimborso o di anticipazione spetta al consiglio di amministrazione.

#### **Art. 5 – Anticipazione**

1. Qualora l'istanza di anticipazione venga accolta, è onere dell'interessato trasmettere all'Ateneo copia del provvedimento giudiziario che conclude il giudizio.
2. La mancata trasmissione del provvedimento giudiziario di cui al comma precedente nel termine di sei mesi successivi al passaggio in giudicato dello stesso, è fonte di responsabilità disciplinare dell'interessato.
3. Ogni nuova istanza di anticipazione presentata in relazione al medesimo procedimento giudiziario è oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, il quale dovrà valutare la permanenza delle condizioni di fatto e di diritto necessarie per accogliere la richiesta.
4. Nelle ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione, sopravvenga una sentenza definitiva non liberatoria, l'amministrazione avvierà il procedimento di ripetizione delle somme già corrisposte.

#### **Art. 6 – Rimborso delle spese per i giudizi contabili**

1. Nei giudizi pendenti alla Corte dei Conti il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

#### **Art. 7 – Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti, nazionali e comunitarie, che disciplinano le materie oggetto del regolamento stesso.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.